

Stabilimento per la produzione di laterizi e AIA

T.A.R. Basilicata, Sez. I 13 febbraio 2021, n. 138 - Donadono, pres.; Mastrantuono, est. - Ila Laterizi S.r.l. (avv.ti Lofoco, e Schirone) c. Regione Basilicata (n.c.) ed a.

Ambiente - Stabilimento per la produzione di laterizi di vario genere e di travetti - AIA.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La Ila Laterizi gestisce uno stabilimento, sito nel Comune di Matera, per la produzione di laterizi di vario genere e di travetti, per il quale la Regione Basilicata con Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010 ha rilasciato l'AIA e la Ila Laterizi con istanza del 29.3.2016 ne ha chiesto il rinnovo e/o riesame.

Nell'ambito del sopralluogo del 27.6.2017 la Provincia di Matera e l'ARPAB hanno accertato:

-le seguenti 6 violazioni dell'Allegato 1 della predetta AIA: 1) inottemperanza alla prescrizione n. 11, in quanto non erano "presenti gli idranti per l'umidificazione della zona di trasporto dell'argilla e della sabbia dall'area di formazione dei cumuli alla zona di stoccaggio della materia per il suo successivo utilizzo, necessari per l'abbattimento costante delle polveri diffuse"; 2) inottemperanza alla prescrizione n. 12, in quanto era stata riscontrata "sia nei piazzali che nelle strade di transito dell'intero impianto l'eccessiva formazione di polveri dovute alla scarsa e/o mancata pulizia prescritta", da cui si evinceva anche "la mancata programmazione di azioni per la riduzione al minimo delle emissioni derivanti dal transito veicolare"; 3) inottemperanza alla prescrizione n. 30, atteso che non era stato possibile procedere al campionamento degli scarichi, in quanto non era stato possibile accedere ai punti di scarico nel canale Ciccolocane "a causa della mancata pulizia delle erbe infestanti"; 4) inottemperanza alla prescrizione n. 38, in quanto "il deposito temporaneo non" risultava "conforme a quanto disposto dall'art. 183 D.Lg.vo n. 152/2006", "considerate le quantità di rifiuti stoccate"; 5) inottemperanza alla prescrizione n. 40, in materia di "residui gestiti male e dispersi nell'ambiente", in quanto era stati riscontrati "depositi di big-bags (es. pet-coke) lacerati e che disperdevano il contenuto"; 6) inottemperanza alla prescrizione n. 44, in quanto gli scarti di produzione, consistenti in "rottami di travetti in conglomerato di cemento armato e non" e "rottami di laterizi", che vanno qualificati come rifiuti, erano "stoccati in aree non destinate a tale scopo, non conformi all'Allegato 5 del D.M. 5.2.1998 ed in modo che non evitano o limitano effetti negativi sull'ambiente (sprovvisti di copertura, pavimentazione idonea, cartellonistica con indicazione dei codici CER)";

-e le seguenti 5 criticità: 1) "presenza di cumuli di materiale di vario genere in vari punti dello stabilimento depositati sul suolo, senza opportuni accorgimenti, ai fini della contaminazione delle matrici ambientali"; 2) "i fanghi dell'industria cartaria risultano stoccati parzialmente sotto la tettoia e su basamenti di calcestruzzo ed in parte accumulati fuori copertura, con possibile inquinamento del terreno circostante"; 3) "nei pressi dell'area "formazione cumuli di argilla" si è riscontrato uno sbancamento della scarpata per la formazione di una nuova area di deposito non prevista negli elaborati grafici allegati all'AIA"; 4) "per il corretto disciplinamento delle acque di piazzale, data l'ampiezza delle superfici occorrerebbe integrare le caditoie di raccolta, collettandole con tubazioni alle vasche di accumulo e/o ripristino delle pendenze per garantire il normale deflusso delle acque", specificando che "lo scarico delle acque di prima pioggia che si riversano sulla parte asfaltata che scaricano per normale pendenza, a causa sia delle lesioni della pavimentazione che per cedimento della stessa dovuto al transito di mezzi pesanti, non garantiscono il normale deflusso nelle apposite vasche di accumulo, determinando un imbrattamento sia delle zone di transito che di deposito dei laterizi" (prescrizione n. 33 dell'Allegato 1 all'AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010); 5) "il piazzale di deposito travetti non risulta conforme agli elaborati grafici dell'AIA ed in particolare l'area foglio n. 14, particelle nn. 686 e 687".

Successivamente con nota prot. n. 118956 del 19.7.2017 l'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha diffidato la Ila laterizi S.r.l., chiedendole di presentare, entro 15 giorni, una relazione con relativo cronoprogramma sugli interventi che avrebbe eseguito, per sanare le predette irregolarità e criticità.

Dopo che con nota del 3.8.2017 la Ila laterizi S.r.l. aveva fatto presente di aver adempiuto ad alcune delle inottemperanze, rilevati nel sopralluogo del 27.6.2017, l'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale con nota prot. n. 144517 del 18.9.2017, oltre a chiedere l'invio di documentazione tecnica, ha concesso un ulteriore termine di 45 giorni per: 1) adeguare e rendere accessibili i pozzetti esterni, attraverso la rimozione del canneto; 2) stoccare in aree adeguate i "rottami di travetti in conglomerato di cemento armato e non" ed i "rottami di laterizi"; 3) attuare gli interventi di miglioramento del deflusso delle acque di piazzale nelle apposite vasche di accumulo; 4) eliminare il deposito di travetti di cemento nell'area foglio n. 14, particelle nn. 686 e 687.

Dopo la nota della Ila Laterizi del 26.9.2017, con la quale era stato specificato di aver sanato tutte le irregolarità e criticità, riscontrate nel sopralluogo del 27.6.2017, la Provincia di Matera e l'ARPAB in data 19.12.2017 effettuavano un altro sopralluogo nello stabilimento della Ila Laterizi, nell'ambito del quale veniva rilevato che continuavano a sussistere le

seguenti 4 inottemperanze: 1) era stato rimosso solo parzialmente il canneto e pertanto i pozzetti esterni ancora non erano accessibili (prescrizione n. 30 dell'Allegato 1 all'AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010); 2) i "rottami di travetti in conglomerato di cemento armato e non" ed i "rottami di laterizi" ancora non erano stoccati in aree adeguate (prescrizione n. 44 dell'Allegato 1 all'AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010); 3) il miglioramento del deflusso delle acque di piazzale nelle apposite vasche di accumulo era stato eseguito parzialmente (prescrizione n. 33 dell'Allegato 1 all'AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010); 4) non era stato eliminato il deposito di travetti di cemento nell'area foglio n. 14, particelle nn. 686 e 687, già presente al momento del rilascio dell'AIA.

Pertanto, con Del. G.R. n. 13 del 12.1.2018 (notificata in allegato alla nota-pec regionale prot. n. 8785 del 16.1.2018) la Regione Basilicata, dopo aver richiamato l'art. 3 ter D.Lg.vo n. 152/2006 ed i principi, sanciti dall'art. 174, comma 2, del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9, lett. b), D.Lg.vo n. 152/2006 ha sospeso per 45 giorni l'attività della Ila Laterizi S.r.l., diffidandola dal reiterare le suindicate violazioni "e recare nocumento all'ambiente ed alla salute umana", evidenziando che la stessa Ila Laterizi con la suddetta nota del 26.9.2017 aveva specificato che le occorrevano 45 giorni per sanare le irregolarità riscontrate, ed ordinandole la trasmissione, entro 10 giorni, di "una relazione tecnica da cui si evincano le misure necessarie al fine di ripristinare e garantire l'esercizio dell'impianto in conformità all'AIA" ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, e subordinando "la ripresa dell'attività alla verifica da parte dell'ARPAB e della Provincia di Matera, che l'attività sia esercitata in conformità" alla vigente AIA. Conseguentemente, il Dirigente dell'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale con nota prot. n. 15619 del 26.1.2018 ha interrotto il procedimento, iniziato il 29.3.2016, relativo al rinnovo e/o riesame ex art. 29 octies D.Lg.vo n. 152/2006 dell'AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, in quanto con la predetta Del. G.R. n. 13 del 12.1.2018 era stata sospesa l'attività della Ila Laterizi.

Dopo la nota dell'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale del 9.2.2018, con la quale era stato inviato alla Ila Laterizi il verbale della riunione, tenutasi il giorno prima l'8.2.2018 tra Regione, Provincia di Matera ed ARPAB, con la quale era stato prestabilito come potevano essere superate le suindicate 4 irregolarità ancora riscontrate nel suddetto sopralluogo del 19.12.2017, e la successiva relazione tecnica, trasmessa dalla Ila Laterizi S.r.l. con nota del 10.2.2018, nel sopralluogo del 20.2.2018 la Provincia di Matera e l'ARPAB hanno accertato che la Ila Laterizi aveva sanato anche le 4 inottemperanze sopra descritte, rilevate nel precedente sopralluogo del 19.12.2017.

Pertanto, con Del. G.R. n. 210 del 9.3.2018 (notificata il 13.3.2018) la Regione Basilicata ha revocato, ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990, la suddetta Del. G.R. n. 13 del 12.1.2018 ed autorizzato il riavvio dell'attività, ordinando alla Ila Laterizi S.r.l. la presentazione entro 10 giorni della "relazione tecnica corredata da documentazione fotografica comprovante la rimozione dei fanghi derivanti dal ciclo produttivo del travettificio" ed entro 45 giorni del "progetto, corredata da planimetria, da cui si evinca l'integrazione delle caditorie di raccolta delle acque, delle griglie e condotte di scolo verso le vasche di accumulo e del ripristino delle pendenze del piazzale" con relativo cronoprogramma dei lavori. La Ila Laterizi S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 16/20/21.3.2018 e depositato il 12.4.2018, ha impugnato la Del. G.R. n. 13 del 12.1.2018 (notificata il 16.1.2018), tenuto conto del periodo in cui ha avuto efficacia, e Del. G.R. n. 210 del 9.3.2018 (notificata il 13.3.2018), perché ha solo revocato con efficacia ex nunc, anziché annullare fin dall'origine con efficacia ex tunc, la precedente Del. G.R. n. 13 del 12.1.2018, ed anche la nota del Dirigente dell'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale prot. n. 15619 del 26.1.2018, di interruzione del procedimento, di rinnovo e/o riesame ex art. 29 octies D.Lg.vo n. 152/2006 dell'AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, iniziato il 29.3.2016, ed ha proposto la domanda risarcitoria, indicata in epigrafe, deducendo:

1) che in data 22.1.2018 aveva già comunicato di aver risolto le suindicate 4 irregolarità ancora riscontrate nel suddetto sopralluogo del 19.12.2017, e chiesto l'effettuazione di un sopralluogo urgente, che si è svolto solo dopo 29 giorni in data 20.2.2018, mentre il provvedimento di revoca del provvedimento di sospensione dell'attività è stato emanato dopo 36 giorni il 9.3.2018 e notificato dopo 40 giorni il 13.3.2018;

2) la violazione dell'art. 29 decies, comma 9, lett. b), D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto le inottemperanze all'AIA, riscontrate nel sopralluogo del 19.12.2017, non erano state commesse più di due volte nell'anno 2017, evidenziando anche: a) con riferimento all'inottemperanza n. 30 dell'Allegato 1 all'AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, gli scarichi ricadono in un'area di proprietà dell'ANAS, a cui spetta la relativa manutenzione, tra cui anche la rimozione delle erbe infestanti e/o del canneto; b) in relazione all'inottemperanza n. 44 dell'Allegato 1 all'AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, l'Allegato 5 del D.M. 5.2.1998, richiamato da tale prescrizione si riferisce alla disciplina del recupero dei rifiuti, cioè un'attività diversa da quella del ciclo produttivo della ricorrente, relativo alla lavorazione dei "rottami di travetti in conglomerato di cemento armato e non", mentre i "rottami di laterizi", la cui lavorazione è finalizzata al loro recupero, al momento del sopralluogo erano correttamente stoccati; c) per quanto riguarda l'inottemperanza n. 33 dell'Allegato 1 all'AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, la Regione non aveva spiegato perché la ricorrente aveva eseguito solo parzialmente le operazioni di miglioramento del deflusso delle acque di piazzale nelle apposite vasche di accumulo ed anche perché non era stato tenuto conto della circostanza che tali operazioni non possono essere eseguite in breve tempo; d) con riferimento all'inottemperanza della prescrizione dell'Allegato 1 all'AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, relativa alla eliminazione del deposito di travetti di cemento nell'area foglio n. 14, particelle nn. 686 e 687, che lo spostamento di 20 m. di tale deposito non avrebbe apportato alcun miglioramento per l'ambiente e la salute umana;

3) pertanto, la ricorrente ha anche chiesto l'annullamento per invalidità derivata della nota del Dirigente dell'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale prot. n. 15619 del 26.1.2018, di interruzione del procedimento, di rinnovo e/o riesame ex art. 29 octies D.Lg.vo n. 152/2006 dell'AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, in quanto tale interruzione è stata motivata, facendo esclusivo riferimento all'illegittima Del. G.R. n. 13 del 12.1.2018.

Si è costituita in giudizio l'ARPAB, la quale, oltre a sostenere l'infondatezza del ricorso, ha anche chiesto l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, in quanto l'ARPAB non aveva adottato alcuno dei provvedimenti impugnati, ma aveva effettuato soltanto gli endoprocedimentali sopralluoghi del 27.6.2017 e del 19.12.2017.

In data 10.2.2021 si è svolta l'Udienza ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020 e dell'art. 1, comma 17, D.L. n. 183/2020 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, nell'ambito della quale il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va disattesa l'istanza dell'ARPAB, volta ad ottenere l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, in quanto la ricorrente Ila Laterizi S.r.l. ha sia contestato il contenuto dei verbali di sopralluoghi, effettuati dalla Provincia di Matera e dall'ARPAB il 27.6.2017 ed il 19.12.2017, sia proposto azione di risarcimento danni nei confronti, oltre che della Regione Basilicata, anche della Provincia di Matera e dell'ARPAB.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Infatti, va disattesa la censura, relativa alla violazione dell'art. 29 decies, comma 9, lett. b), D.Lg.vo n. 152/2006, con la quale è stato dedotto che le inottemperanze all'AIA, riscontrate nel sopralluogo del 19.12.2017, non erano state commesse più di due volte nell'anno 2017.

Al riguardo, va rilevato che il predetto art. 29 decies D.Lg.vo n. 152/2006, rubricato "Rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", nella lett. b) del comma 9 statuisce che "in caso di inosservanza delle prescrizioni, l'Autorità competente procede alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno".

Nella specie ricorre il presupposto delle violazioni reiterate più di 2 volte in 1 anno prima dell'emanazione dell'impugnata Del. G.R. n. 13 del 12.1.2018, in quanto le inottemperanze nn. 30, 44, 33 e 10 dell'Allegato 1 all'AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010 sono state rilevate:

- una prima volta nel sopralluogo del 27.6.2017;

- una seconda volta con la diffida dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata prot. n. 118956 del 19.7.2017;

- una terza volta con la nota dell'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale prot. n. 144517 del 18.9.2017, di concessione dell'ulteriore termine di 45 giorni;

- una quarta volta nel sopralluogo del 19.12.2017.

Risultano infondate anche tutte le censure, con le quali si contestano le suddette inottemperanze dell'AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010.

Infatti, per quanto l'inottemperanza n. 30 del paragrafo 9 dell'Allegato 1 all'AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, la circostanza, dedotta dalla ricorrente, con la quale è stato evidenziato che gli scarichi ricadono in un'area di proprietà dell'ANAS, a cui spetta la relativa manutenzione, tra cui anche la rimozione delle erbe infestanti e/o del canneto, si presume che gli scarichi non siano stati realizzati senza il permesso dell'ANAS e, comunque, la ricorrente non ha provato che l'ANAS ha impedito l'accesso ai terreni di pertinenza stradale, per effettuare la doverosa rimozione del canneto, per rendere possibile il campionamento degli scarichi e controllare lo stato dei pozzetti, come previsto dalla predetta prescrizione n. 30 dell'Allegato 1 all'AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, la quale sancisce l'obbligo della ricorrente che "i punti di prelievo dei campioni di controllo delle qualità sugli scarichi devono essere sempre mantenuti in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità per il personale della Provincia di Matera e dell'ARPA, Autorità competenti al controllo".

Con riferimento all'inottemperanza del paragrafo 9 n. 44 dell'Allegato 1 all'AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, ai sensi della quale "la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle Norme tecniche individuate nell'Allegato 5 al D.M. n. 186 del 5.4.2006", che ha modificato il D.M. 5.2.1998, la ricorrente riconosce che la lavorazione dei "rottami dei laterizi" consiste in un'attività di recupero di tali rifiuti, ma contesta che la lavorazione dei "rottami di travetti in conglomerato di cemento armato e non" non risulta disciplinata dal predetto Allegato 5 del D.M. 5.2.1998, in quanto consiste in un'attività diversa da quella di recupero di rifiuti.

Tale tesi non può essere condivisa, sia perché i "conglomerati di cemento armato e non" sono espressamente contemplati dal D.M. 5.2.1998, sia perché, poiché i "rottami di travetti in conglomerato di cemento armato e non" rientrano nell'ambito oggettivo della categoria ex art. 183, lett. b quater), D.Lg.vo n. 152/2006 dei "rifiuti da costruzione e demolizione" (a conferma di ciò, va rilevato che nei paragrafi 2.2.1 e 4.4.1 dell'Allegato 1 all'AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010 tale materiale risulta identificato con il codice CER 10.13.11), deve ritenersi che la loro lavorazione consiste in un'attività di recupero di tali rifiuti (come confermato anche da predetto paragrafo 4.4.1 dell'Allegato 1 all'AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010), anche perché, per essere riutilizzati e/o recuperati, devono essere lavorati.

Va respinta anche la generica doglianza della ricorrente, secondo cui “i rottami di laterizi” erano “stoccati correttamente”, in quanto il punto 5 dell’Allegato 5 al D.M. 5.2.1998, rubricato “Stoccaggio in cumuli”, prescrive: 1) “basamenti pavimentati”; 2) che “l’area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta a tenuta di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all’impianto di trattamento”; 3) che lo stoccaggio in cumuli “deve avvenire in aree confinate” ed i rifiuti “devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili”, se, come i rottami di laterizi, “possono dar luogo a formazioni di polveri”.

E nel sopralluogo del 27.6.2017 era stato rilevato che sia i “rottami di travetti in conglomerato di cemento armato e non”, sia i “rottami di laterizi” erano “stoccati in aree non destinate a tale scopo, non conformi all’Allegato 5 del D.M. 5.2.1998 ed in modo che non evitano o limitano effetti negativi sull’ambiente (sprovvisti di copertura, pavimentazione idonea, cartellonistica con indicazione dei codici CER).

In relazione all’inottemperanza n. 33 del paragrafo 9 dell’Allegato 1 all’AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, la ricorrente si è lamentata genericamente che la Regione non aveva spiegato perché aveva eseguito solo parzialmente le operazioni di miglioramento del deflusso delle acque di piazzale nelle apposite vasche di accumulo e che tali operazioni non possono essere eseguite in breve tempo, ma non ha dimostrato che: 1) prima del sopralluogo del 19.12.2017 aveva già adempiuto a quanto stabilito con la prescrizione n. 33 dell’Allegato 1 all’AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, cioè che le acque meteoriche non venivano più immesse nelle acque sotterranee ed anche l’efficiente funzionamento del sistema di raccolta delle acque piovane; 2) per eliminare i rilievi del primo sopralluogo del 27.6.2017 (integrazione delle caditoie di raccolta, collettandole con tubazioni alle vasche di accumulo e/o ripristino delle pendenze per garantire il normale deflusso delle acque; e lesioni della pavimentazione per cedimento della stessa, che non garantiva il normale deflusso nelle apposite vasche di accumulo, determinando un imbrattamento delle zone di transito e del deposito dei laterizi), non era sufficiente il periodo di circa 6 mesi 27.6.2017-19.12.2017 tra i due sopralluoghi del 27.6.2017 e del 19.12.2017.

Con riferimento all’inottemperanza della prescrizione dell’Allegato 1 all’AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, nella parte in cui prevede l’eliminazione del deposito di travetti di cemento nell’area foglio n. 14, particelle nn. 686 e 687, la ricorrente non ha disconosciuto tale violazione, ma si è limitata soltanto a dedurre che lo spostamento di 20 m. di tale deposito non avrebbe apportato alcun miglioramento per l’ambiente e la salute umana.

Conseguentemente, va disattesa la domanda di annullamento della nota del Dirigente dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale prot. n. 15619 del 26.1.2018, di interruzione del procedimento, di rinnovo e/o riesame ex art. 29 octies D.Lg.vo n. 152/2006 dell’AIA ex Del. G.R. n. 1357 del 10.8.2010, in quanto avverso tale provvedimento sono state dedotte le stesse suddette censure, proposte in relazione all’impugnata Del. G.R. n. 13 del 12.1.2018.

Infine, va disattesa la doglianza, dedotta con il primo motivo, cioè del ritardo, con il quale la Regione Basilicata ha revocato la Del. G.R. n. 13 del 12.1.2018, di sospensione per 45 giorni della sua attività, perché in data 22.1.2018 aveva comunicato di aver risolto le 4 irregolarità, ancora riscontrate nel sopralluogo del 19.12.2017, chiedendo un sopralluogo urgente, in quanto, nella specie, la Regione si è attivata sollecitamente mediante la riunione dell’8.2.2018 con i rappresentanti della Provincia di Matera e dell’ARPAB, nella ambito della quale era stato prestabilito come potevano essere superate le suindicate 4 irregolarità, ed il giorno seguente ha comunicato alla ricorrente il verbale della predetta riunione e, dopo l’invio in data 10.2.2018 da parte della ricorrente della richiesta relazione tecnica, è stato effettuato in data 20.2.2018 il conclusivo sopralluogo, nell’ambito del quale la Provincia di Matera e l’ARPAB hanno accertato che la Ila Laterizi aveva sanato anche le rimanenti 4 inottemperanze sopra descritte, in seguito al quale è stata emanata la Del. G.R. n. 210 del 9.3.2018, di revoca ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990 dell’impugnata Del. G.R. n. 13 del 12.1.2018 e di autorizzazione al riavvio dell’attività.

A quanto sopra consegue la reiezione della domanda impugnatoria ed anche della domanda risarcitoria, sia perché è da escludere che il danno lamentato possa essere considerato come ingiusto in difetto di un previo e/o contestuale accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, sia perché dopo la comunicazione da parte della ricorrente, in data 22.1.2018, di aver risolto anche le rimanenti 4 irregolarità, la Regione Basilicata si è attivata sollecitamente.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

(Omissis)